

ADEMPIMENTI

Obblighi di conservazione per i contribuenti minimi e forfettari

di Lucia Recchioni

Nei giorni scorsi l'**Agenzia delle entrate** ha pubblicato sul proprio **sito internet** alcune [risposte alle domande più frequenti in materia di fatturazione elettronica](#); le **risposte** ricalcano sostanzialmente molti dei chiarimenti offerti in occasione degli incontri con la **stampa specializzata**, sui quali abbiamo già avuto modo di soffermarci.

Pur tuttavia, sono state introdotte alcune **importanti precisazioni**, meritevoli di attenzione.

Si pensi, ad esempio, agli **obblighi di conservazione** in capo ai **contribuenti minimi e forfettari**.

Il quesito oggetto di analisi, in realtà, si concentra sull'obbligo, in capo ai **professionisti**, di consegnare una **copia cartacea della fattura al cliente privato**, nonché sul comportamento da tenere nel caso in cui sia fornito un **indirizzo Pec** (*"I professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva. Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf? Se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell'indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo Sdl?"*).

Orbene, l'**Agenzia delle entrate**, rispondendo alle questioni poste, ricorda innanzitutto che l'obbligo di fatturazione elettronica si estende anche alle prestazioni effettuate nei confronti dei **clienti privati**, ribadendo l'ormai noto obbligo, in capo all'operatore economico, di **consegnare** ai clienti una **copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico**, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.

Viene inoltre precisato, che, in ogni caso, i **consumatori finali persone fisiche**, così come gli operatori che rientrano nel **regime forfettario o di vantaggio**, i **condomini** e gli **enti non commerciali**, potranno decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un **indirizzo PEC** (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).

A differenza della risposta fornita alla stampa specializzata, il chiarimento riportato sul sito dell'Agenzia delle entrate si chiude con la seguente specificazione *"Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l'obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l'obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche"*.

In considerazione del chiarimento offerto pare quindi necessario distinguere due fattispecie:

1. il contribuente minimo/forfettario che **non ha comunicato un indirizzo Pec o un codice destinatario** al suo fornitore, il quale **non è soggetto agli obblighi di conservazione**;
2. il contribuente minimo o forfettario che **ha comunicato il dato**, invece, il quale è soggetto agli **obblighi di conservazione**.

Il chiarimento lascia sinceramente un po' perplessi, in quanto non si comprende come possa l'**obbligo di conservazione** essere legato ad una mera scelta del contribuente stesso, il quale, tra l'altro, potrebbe non adottare lo stesso comportamento con **tutti i fornitori**, essendo possibile, nella pratica, che l'indirizzo pec o il codice destinatario sia stato comunicato ad alcuni soggetti e non ad altri.

Sicuramente, sul punto, si rendono opportuni **chiarimenti ufficiali**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

